Sentenza dell’11 aprile 2022, n. 888 – Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto

È da escludersi che la mera intervenuta ammissione del creditore al passivo del fallimento possa comportare, per effetto del preteso giudicato fallimentare, una preclusione all’esame delle domande coltivate dalla curatela. Infatti, l’ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento: il giudicato ha natura strettamente endofallimentare, dal momento che esso, ai sensi dell’art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (conf. Cass. 27709/2020).

La dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto – intervenuta quando il decreto ingiuntivo non era ancora definitivo – comporta la declaratoria di improcedibilità della domanda azionata in via monitoria dal creditore, essendo questi tenuto a far accertare il proprio credito nell’ambito della verifica del passivo, ai sensi degli artt. 92 e ss. l.fall., in concorso con gli altri creditori (conf., fra le altre, Cass. 6195/2020). Trattasi, inoltre, di improcedibilità rilevabile d’ufficio, senza che vada integrato

il
contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare.

Nel caso di specie, la dichiarazione di fallimento del debitore interveniva in pendenza di procedimento monitorio azionato a suo carico (ed in relazione al quale il debitore aveva altresì presentato domanda di opposizione al decreto ingiuntivo). Da ciò consegue che: i) *l'esame delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni proposte dal debitore, poi fallito, non risulta precluso dal giudicato endofallimentare;* ii) *il credito vantato nei suoi confronti deve essere insinuato al passivo del fallimento;* iii) *il decreto ingiuntivo (non ancora definitivo) è revocato e la domanda azionata in via monitoria per far valere detto credito è dichiarata improcedibile.*

Sent. 11.04.2022 n. 888Download
(Massime a cura di Chiara Alessio)

Sentenza dell'8 aprile 2022, n. 860 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice

relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Nelle società di capitali, l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni (*i.e.*, la partecipazione alla vita sociale, l'impugnazione delle deliberazioni degli organi societari, le azioni di responsabilità contro gli amministratori). Ritenendosi queste tutele sufficienti, i soci non sono legittimati ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società. La validità di questi, infatti, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, della causa o dei motivi, può essere contestata esclusivamente dalla stessa società, senza che, al contrario, il socio possa invocare l'applicazione dell'art. 1421 c.c., il quale sancisce che – salvo diversa disposizione di legge – la nullità possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (conf. Cass. 12615/1999, Cass. n. 4579/2009, Cass. n. 29325/2021).

Tra i presupposti costitutivi dell'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c., il legislatore prevede l'inerzia del debitore rispetto all'esercizio delle sue pretese personali. Tale inerzia – e con essa la legittimazione del creditore

all’esercizio in via surrogatoria dell’altrui diritto – viene meno solo nel momento in cui il debitore ponga in essere condotte idonee e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto. Il creditore, inoltre, non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell’ambito del rapporto, né contestare le scelte e l’idoneità delle manifestazioni di volontà espresse a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento.

Nel caso di specie, parte attrice agiva nella duplice qualità di socia e, ex *art. 2900 c.c., di creditore della parte convenuta, al fine di ottenere, in via gradata:* i) *l’accertamento della nullità ovvero l’annullamento di un lodo arbitrale irrituale pronunciato tra le medesime parti;* ii) *l’annullamento dei successivi accordi, in quanto fondati su lodo nullo o annullabile, nonché in quanto in ogni caso non idonei a configurare convalida del lodo (sul presupposto che fosse annullabile) a causa dell’omessa menzione, richiesta* ex *art. 1444 c.c., delle cause di annullabilità.*

Sent. 08.04.2022 n. 860Download
(Massime a cura di Chiara Alessio)

Sentenza del 5 aprile 2022, n. 812 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

In tema di responsabilità degli amministratori, il contenuto e la natura della transazione di fine mandato, sottoscritta tra società e amministratore delegato, non precludono la possibilità di contestare la sussistenza di profili di responsabilità a carico dell'amministratore per presunti atti di *mala gestio* compiuti in corso di rapporto, salvo che la società non vi abbia espressamente rinunciato in sede di accordo transattivo. In ogni caso, la società che agisce per il risarcimento dei danni è tenuta a fornire la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e della sussistenza di un nesso eziologico con il comportamento inadempiente o illecito dell'amministratore, non essendo l'antigiuridicità della condotta di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società.

Tale principio trova applicazione sia

nel caso di transazione novativa, in cui l'accordo si pone come nuova ed unica
fonte di disciplina del rapporto preesistente, sia nel caso di transazione c.d.
"semplice" o "conservativa", con cui le parti si limitano a regolare il
rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, senza costituirne uno
nuovo.

Da ciò consegue altresì che, in caso di
successiva scoperta di inadempimenti non rilevati al momento della transazione,
questi potranno essere fatti valere solo mediante l'impugnazione dell'accordo
transattivo per errore, il quale rileverà in questo caso in quanto inerente al
presupposto della transazione e non, invece, alle reciproche concessioni.

Nel
caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'azione di responsabilità esercitata
dalla società nei confronti dell'amministratore delegato, per presunte condotte
di mala gestio *al medesimo*
imputabili, non fosse preclusa dall'intervento di una transazione novativa di
fine rapporto tra i suddetti soggetti, in quanto la società non vi aveva
rinunciato espressamente nel patto transattivo. Il Tribunale, tuttavia, rigettava
la domanda in conseguente del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio a
carico della società, la quale ometteva di dare prova sia del danno sia del
nesso causale tra questo e la condotta tenuta

dall’amministratore. Al contrario,
avendo l’amministratore dichiarato, in sede di transazione, di voler rinunciare
ad ogni altra pretesa nei confronti della società, risultava a lui preclusa la
possibilità di porre in contestazione l’esistenza di un suo credito per
compensi ed indennizzo.

Sent. 05.04.2022 n. 812Download
(Massime a cura di Chiara Alessio)